



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Novembre 2023**

Fondazione Rubes Triva

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, novembre 2023

Sommario

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

23 gennaio 2024

**[Presentazione Protocollo d'Intesa
INAIL, Utilitalia e Fondazione Rubes Triva](#)**

(click per iscriversi)

Nel corso dell'evento verranno illustrati i contenuti del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 14 novembre scorso tra INAIL, Utilitalia e Fondazione Rubes Triva, valevole per il triennio 2023-2026. In particolare costituiranno oggetto di approfondimento gli ambiti di collaborazione del Protocollo e le tematiche ad essi connesse.

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sanzioni più alte dal 6 ottobre per le violazioni sulla sicurezza

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 1° novembre 2023

5

Assicurazione Inail per tutte le attività scolastiche di docenti e alunni

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 27 ottobre 2023

7

Ricorso contro le prestazioni Inail, prescrizione al via dal provvedimento

Mauro Pizzin

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 24 ottobre 2023

9

Sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 18 ottobre 2023

11

Violazioni sulla sicurezza commesse dal 1° luglio, importi da ricalcolare

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 17 ottobre 2023

13

La responsabilità penale del preposto

Luigi Imperato,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 12 ottobre 2023

15

Costi della manodopera, ecco perchè sono ribassabili: una bussola per le stazioni appaltanti

Roberto Mangani,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 11 ottobre 2023 22

D'Ascenzo (Inail): nel 2022 più infortuni (+24,6%) e meno decessi (-15,2%), serve un piano efficace

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 5 ottobre 2023 28

SENTENZE

Responsabilità 231, rilevanza delle condotte episodiche ai fini dell'illecito dell'ente in materia antinfortunistica

*a cura della redazione Diritto,
Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 26 ottobre 2023* 30

Sicurezza lavoro: datore responsabile di situazioni "stressogene"

Il Sole24 Ore, estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus", 21 ottobre 2023 32

Legittima la sospensione dell'attività per il ristoratore che fa lavorare in nero degli stranieri

*Camilla Insardà,
Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 18 ottobre 2023* 33

RASSEGNA NORMATIVA

37

Chiusa in redazione il 1° novembre 2023

attività della Fondazione

news e approfondimenti

Sanzioni più alte dal 6 ottobre per le violazioni sulla sicurezza

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 1° novembre 2023

L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) torna sulla corretta applicazione delle nuove sanzioni, penali e amministrative, applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (si veda il Sole 24 Ore del 17 ottobre scorso).

Lo spunto è dato dal termine di decorrenza da applicare alle nuove sanzioni introdotte con Decreto direttoriale 111 del ministero del Lavoro, emanato il 20 settembre scorso. Secondo l'articolo 1 del decreto le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché altri atti aventi forza di legge, sono rivalutate dal 1° luglio 2023 nella misura del 15,9% per cento.

Proprio sulla decorrenza delle nuove sanzioni l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota 724 del 30 ottobre scorso dedica particolare attenzione alle possibili incertezze tra la data d'applicazione della variazione riportata dal decreto (1° luglio 2023), la data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (16 ottobre 2023) e quella della pubblicazione sul sito del ministero del Lavoro (6 ottobre 2023).

Sul punto l'Ispettorato non ha dubbi nel ritenere che la data cui occorre fare riferimento ai fini della rivalutazione delle sanzioni in questione sia quella del 6 ottobre scorso, riferita alla pubblicazione del decreto nella sezione "pubblicità legale" del ministero del Lavoro.

Ciò premesso, applicando il principio di irretroattività dei provvedimenti sanzionatori più elevati, riguardanti sia le violazioni punite penalmente (ammenda), sia quelle punite amministrativamente (sanzione amministrativa), la rivalutazione di cui al decreto 111 trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse dalla data di "pubblicità legale" del decreto di rivalutazione delle sanzioni in questione, adottato secondo quanto disposto dall'articolo 306, comma 4-bis, del Testo unico citato.

Sulla decorrenza dell'incremento dell'importo delle sanzioni (violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023) il richiamo della nota dell'Ispettorato all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, all'articolo 2 del Codice penale (per le ammende) e all'articolo 1 della legge 689/1981 (per le sanzioni

amministrative) porta alla conclusione che ai fini della problematica in esame appare irrilevante la data della verbalizzazione dell'accertamento, in quanto ciò che rileva è la data di commissione del fatto o illecito e della corrispondente pena o sanzione all'epoca vigente.

Per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023, seppure accertate dopo tale data, non dovranno essere applicati i nuovi importi ma rimarranno validi quelli previsti fino al 5 ottobre scorso. Appare evidente che in caso di difformità rispetto a tale principio dovrebbe essere cura dell'ispettore riportare gli importi sanzionatori a quelli disposti dalla legge vigente all'epoca dei fatti.

Data la particolarità dei tempi recenti relativi alla loro applicazione, l'Ispettorato si è riservato di fornire ulteriori indicazioni specifiche in merito all'applicazione delle rivalutazioni delle sanzioni relative ad altre disposizioni di legge rientranti, comunque, nel campo della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle sanzioni di cui al Dlgs 101/2020 (riguardante la protezione da radiazioni ionizzanti), di cui all'articolo 14, comma 1, del Dlgs 81/2008 (per la parte riguardante la ritardata o omessa comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro dei lavoratori autonomi occasionali finalizzata al contrasto di forme elusive), e di quelle di cui al Dlgs 81/2008 modificate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.

A ogni buon fine, la circolare in esame contiene in allegato un prospetto riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti con i rispettivi importi, minimi e massimi, rivalutati dal 2013 in poi.

news e approfondimenti

Assicurazione Inail per tutte le attività scolastiche di docenti e alunni

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 27 ottobre 2023

Diventa operativo l'ampliamento della tutela Inail nel comparto scolastico, come disposto dall'articolo 18 del decreto legge 48/2023. Con la circolare 45/2023 pubblicata ieri, Inail ha illustrato le novità e fornito le modalità di assicurazione per le istituzioni scolastiche o formative.

Finora, in base al Dpr 1124/1965, l'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ha riguardato, per i docenti:

-l'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (per esempio computer, fotocopiatrici) o i rischi derivanti dalla presenza tali dispositivi nell'ambiente in cui si lavora;

-esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (scienze motorie, attività di sostegno, accompagnamento viaggi di istruzione);

-infortunio in itinere.

Per gli studenti, gli eventi verificatisi durante esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche inclusi gli esami (scienze motorie, gite...), esclusi gli infortuni in itinere.

La circolare Inail spiega che, con le novità introdotte dal decreto legge Lavoro, al momento solo per l'anno scolastico 2023-24, la tutela si amplia a tutte le attività di insegnamento e apprendimento per le quali vige la presunzione legale di pericolosità e, per quanto riguarda il personale scolastico, include docenti (professori e ricercatori anche a tempo determinato), docenti a contratto, assegnisti e contrattisti di ricerca e copre tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative incluso l'infortunio in itinere, con il limite del rischio elettivo.

Per quanto concerne alunni e studenti, ora vengono inclusi quelli della scuola dell'infanzia e comprende tutte le attività di apprendimento, quindi comprende, ad esempio, cadute dalle scale, attività ricreative, mensa, gite, tirocini curriculari e gli infortuni avvenuti nel tragitto tra scuola e luogo in cui si svolge un'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Le principali prestazioni Inail per il comparto scolastico includono, a titolo d'esempio, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (con alcune limitazioni di soggetti e settori), indennizzo del danno biologico per menomazioni dell'integrità psicofisica di almeno il 6%, rendita ai superstiti, cure integrative riabilitative, dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia, assegno di incollocabilità.

La circolare 45/2023 illustra, inoltre, le modalità di assicurazione, che sono differenti in relazione al fatto che l'istituzione scolastica o formativa sia statale o meno e gli assicurati siano docenti, altri lavoratori, alunni e studenti.

In particolare, gli istituti statali non devono effettuare alcun adempimento, mentre scuole e istituti non statali dovranno provvedere con l'autoliquidazione 2023-2024 relativamente ai docenti, mentre il premio per gli studenti dovrà essere versato entro il prossimo 16 novembre.

news e approfondimenti

Ricorso contro le prestazioni Inail, prescrizione al via dal provvedimento

Mauro Pizzin,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 24 ottobre 2023

Il termine di prescrizione triennale per il conseguimento delle prestazioni Inail, decorrente dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale, rimane sospeso finché il procedimento di liquidazione delle stesse non si conclude con un provvedimento espresso di ammissione o diniego.

Lo ha chiarito l'Inail nella circolare 44/2023, pubblicata ieri e che fa seguito alla Sezione Unite della Cassazione 11928/2019, al cui seguito l'istituto assicurativo fornisce ora le nuove istruzioni operative.

Nella circolare si ricorda che sul termine di prescrizione di cui all'articolo 112, comma 1, del Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) si sono sedimentati nel tempo diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ai quali ha messo la parola fine la sentenza delle Sezioni Unite, che rende superate le istruzioni sul tema contenute nella circolare 42/2013.

Preliminarmente l'Inail ricorda che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione il termine "prestazione" usato nella norma in questione va inteso in senso restrittivo, ossia «come prestazione nascente dall'accertamento del diritto stipite, per il quale rilevi il grado di inabilità, della data dell'infortunio o di quello della manifestazione della malattia professionale, delle sue modalità e del relativo nesso causale».

Ciò premesso, secondo le Sezioni Unite il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione in base all'articolo 111 del Testo unico non va considerato un termine perentorio ma ordinario, ragion per cui, una volta scaduti i 150 giorni senza l'esaurimento del procedimento amministrativo non si forma un silenzio-rigetto che fa cessare la sospensione della prescrizione, come in precedente si era ritenuto. Il termine va invece considerato ordinario, per cui, una volta decorso, le strutture territoriali dovranno comunque emettere il provvedimento di accoglimento o rigetto della prestazione. In questo contesto, l'adozione del provvedimento espresso - sottolinea l'Istituto - determina la cessazione della sospensione della

prescrizione, che riprende a decorrere dalla data di ricezione dello stesso da parte dell'assicurato.

Tutto ciò chiarito, l'Inail evidenzia infine che secondo un principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione, ricordata nella circolare, il termine di prescrizione per il conseguimento della prestazione riprenderà a decorrere dal momento in cui la comunicazione del provvedimento espresso dall'istituto assicurativo perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.

news e approfondimenti

Sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 18 ottobre 2023

Ammonta a 200mila euro il sostegno economico che verrà erogato ai familiari di studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative e l'alternanza scuola lavoro, esclusi gli infortuni in itinere. Lo ha stabilito il decreto interministeriale Lavoro-Istruzione-Università del 25 settembre 2023, ora ammesso alla registrazione della Corte dei conti e che, successivamente, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento definisce requisiti e modalità di accesso al Fondo appositamente costituito presso il ministero del Lavoro dall'articolo 17 del decreto legge 48/2023, con una dotazione di 10 milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di 2 milioni di euro annui dal 2024.

Il sostegno economico è destinato ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, privati e pubblici, incluse le strutture formative per percorsi di istruzione e formazione professionale e le università.

Per familiari si intendono il coniuge, anche se separato e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi; in mancanza di tali persone spetta ai genitori, anche adottanti, e a fratelli e sorelle; in ulteriore ipotesi, agli ascendenti di secondo grado. Se ci sono più aventi diritto, l'importo viene diviso in parti uguali.

Il sostegno verrà erogato a fronte di domanda presentata dagli interessati all'Inail, inizialmente tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando i moduli allegati al decreto e, quando sarà attivata, tramite modalità telematica.

La richiesta dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso e l'importo verrà erogato entro 30 giorni dall'accertamento dei fatti. Per i decessi avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale, la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale.

L'importo verrà erogato dall'Inail, non è soggetto a rivalsa e non limita il

risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.

Non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto sempre dall'Inail agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Quest'ultima copertura è stata estesa, per l'anno scolastico e quello accademico 2023-24, al comparto scolastico dall'articolo 18 del DI 48/2023.

news e approfondimenti

Violazioni sulla sicurezza commesse dal 1° luglio, importi da ricalcolare

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 17 ottobre 2023

Con effetto retroattivo dal 1° luglio scorso - e con qualche problema di imputazione temporale del fatto illecito - le sanzioni pecuniarie per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costano molto di più (si veda «Il Sole 24Ore» del 30 settembre 2023). L'aumento è notevole perché, secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale del ministero del Lavoro 111/2023 del 20 settembre (e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.242 del 16 ottobre 2023), corrisponde al 15.90% da calcolare sugli importi previsti alla data del 30 giugno scorso e si applica per tutte le violazioni accertate a partire dal 1° luglio scorso.

Poiché si riferisce alle ammende e alle sanzioni amministrative, la modifica in questione interessa solo l'aspetto pecuniario e non anche quello detentivo (arresto) che resta invariato rispetto a quello stabilito dal Dlgs 81/2008 del 9 aprile (Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). La rivalutazione è prevista dall'articolo 306, comma 4-bis, del Testo unico, ed è stata introdotta dall'articolo 147 del Dlgs 106/ 2009 del 3 agosto.

L'aumento corrisponde all'indice Istat dei prezzi al consumo valutato al 1° luglio 2023 del 15,90% e da questa data decorre la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni al Testo unico nonché a tutte le altre disposizioni di legge che abbiano a oggetto la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro come, ad esempio, il Dlgs 624/1996 (salute e sicurezza nelle industrie estrattive), la legge 483/1998 (sicurezza sul lavoro nel settore portuale marittimo) e il Dlgs 230/1995 (protezione derivante da pericoli di esposizioni a radiazioni ionizzanti).

Le sanzioni pecuniarie così aggiornate trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° luglio 2023, non interessando dunque quelle commesse entro il 30 giugno, nei confronti delle quali continuano a valere quelle vigenti fino a quest'ultima data. Per la circostanza non viene considerata la data dell'accertamento ma quella in cui è stata commessa la violazione.

Visto che il decreto direttoriale è del 20 settembre si può verificare il caso in cui per fatti avvenuti dal primo luglio sia stata contestata una sanzione con i vecchi importi, prima del decreto di rivalutazione. In tal caso, l'importo della sanzione pecuniaria dovrà essere aggiornato, salvo che non sia già intervenuto il pagamento.

È diverso il caso di una violazione commessa in data precedente al 1° luglio 2023, accertata successivamente a quest'ultima data (ad esempio l'impresa affidataria ha trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici il 20 giugno 2023, successivamente all'inizio dei lavori avviati il 15 giugno 2023: una violazione prevista e punita dagli articoli 101 e 159 del Testo unico). In questa circostanza non troverà applicazione il nuovo importo della sanzione amministrativa previsto dall'articolo 159, comma 2, lettera d, del Testo unico ma quello vigente fino allo scorso 30 giugno, per una cifra da 614,25 a 2211,31 euro senza l'applicazione del recente incremento.

news e approfondimenti

La responsabilità penale del preposto

Luigi Imperato,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 12 ottobre 2023

Il preposto, senza dubbio, rappresenta una delle figure cardine nella struttura organizzativa che caratterizza il complesso mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro, atteso che lo stesso è chiamato a svolgere la delicata funzione di trade union tra il datore di lavoro o anche i dirigenti ed i lavoratori, al fine di garantire concretamente ed effettivamente la piena attuazione delle norme antinfortunistiche.

In altre parole, è un soggetto che si pone in una posizione intermedia tra i dirigenti ed i lavoratori, svolgendo essenzialmente funzioni di sorveglianza e di controllo dell'attività lavorativa.

Invero, prima del testo Unico della Sicurezza, la figura del preposto non aveva nel nostro ordinamento una vera e propria definizione normativa, ad eccezione dei pochi e stringati riferimenti contenuti nel D.Lgs. n. 626/1994, in particolare negli artt. 1, comma 4-bis e 90 del predetto decreto, tanto che, come spesso avviene, è stata la giurisprudenza ed in parte la dottrina a delinearne i contorni e le funzioni.

Possiamo, dunque, affermare con tranquillità che la definizione di preposto contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui: "il preposto è persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa", è il portato di un processo di normativizzazione delle numerose pronunce emesse in riferimento a detta figura durante la vigenza del D.Lgs. n. 626/1994.

Per rivestire tale ruolo, dunque, bisogna essere in possesso di tutte quelle competenze necessarie e specifiche per svolgere detta funzione, essere altresì adeguatamente formato ed informato ed infine, dotato dei poteri appropriati.

Viceversa, invece, per svolgere le sue mansioni, al di là dell'atto di nomina, che peraltro oggi costituisce un preciso obbligo del datore di lavoro e del dirigente, in forza della modifica dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, mediante la

lettera b-bis) [1], il preposto non ha bisogno di una “delega di funzioni” ad hoc da parte del datore di lavoro, essendo normativamente ricompreso tra quei soggetti obbligati ad attuare le misure di sicurezza previste nel D.Lgs. n. 81/2008[2].

Inoltre, in base al principio di effettività, di cui all’art. 299 del Testo Unico della Sicurezza, il preposto può assumere tali funzioni anche “di fatto”, semplicemente accollandosi ed esercitando i poteri propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, a prescindere da una investitura formale o dalla sua funzione prevista nell’organigramma aziendale [3].

L’articolo 19 del Testo Unico della Sicurezza, invece, elenca tutti gli obblighi previsti in capo al preposto, tra i quali emerge in particolare quello che riguarda la vigilanza nei confronti dei lavoratori, affinché gli stessi osservino la normativa e le disposizioni aziendali dettate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre l’uso dei mezzi e dispositivi di protezione, intervenendo in tutte le situazioni di rischio direttamente rilevate, ripristinando la sicurezza ed al contempo informando i lavoratori, il datore di lavoro ed il dirigente.

La responsabilità del preposto e quella del datore di lavoro

Il tema del rapporto tra la responsabilità del datore con quella del lavoratore è probabilmente uno dei temi più spinosi che animano il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia antinfortunistica, atteso che non sempre risulta agevole individuare gli esatti confini delle posizioni di garanzia di queste figure.

Tuttavia, oggi possiamo affermare, in base ad un consolidato orientamento dei giudici di legittimità, che in caso di infortunio, il datore di lavoro non va esente da responsabilità solo perché è stato nominato un preposto, in quanto residua sempre in capo a quest’ultimo un obbligo di alta vigilanza che attiene alle scelte di carattere generale riguardanti l’intera organizzazione dell’attività lavorativa.

Inoltre, anche per quanto riguarda le sfere di competenza esclusiva del preposto, nell’ipotesi di infortunio bisognerà comunque verificare se il datore di lavoro ha perfettamente adempiuto agli obblighi che lo riguardavano ed altresì se ha vigilato circa lo svolgimento dei compiti del proprio collaboratore, intervenendo nel caso di prassi o procedure illegittime.

Nell’ipotesi, infatti, di omesso controllo da parte della dirigenza circa la sussistenza di prassi operative pericolose nei luoghi di lavoro, avallate anche

dal preposto, in caso di infortunio, sarà configurabile una responsabilità penale nei confronti della stessa per colpa in vigilando [4].

A tal proposito, giova evidenziare che, di recente, la Suprema Corte ha affermato che: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi, anche nel caso in cui vi sia stata la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione" (Cass. Pen. Sez. IV, 23.03.2023, n. 12122, A.A.).

Ed ancora: "Non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza la presenza di un preposto (cioè del capo cantiere), posto che, quando i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, posti sullo stesso piano o su piani diversi, ciascuno di essi deve, pertanto, rispondere dell'evento verificatosi per l'omissione delle cautele doverose, causalmente ad esso correlate e fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia" (Cass. Pen. Sez. IV, 28.11.2022, n. 45134).

Ovviamente, tutto questo non comporta una responsabilità oggettiva "da posizione" nei confronti della dirigenza, in quanto ogni qualvolta si accerta che l'incidente occorso al lavoratore è causalmente riconducibile a violazioni o criticità riscontrate nella fase strettamente esecutiva della prestazione e comunque non tali da interessare le sfere di responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, la presenza del preposto può determinare l'esclusione della responsabilità di quest'ultimi [5].

I "nuovi" obblighi del preposto

Di recente, con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato modificato il novero degli obblighi che incombono sul preposto, di cui all'art. 19 del Testo Unico della Sicurezza.

In particolare, è stato modificato il comma 1, lett. a) del predetto articolo, stabilendo che in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Non solo, è stato previsto che in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, il preposto deve interrompere

l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, mentre nella formulazione precedente lo stesso era tenuto solo ad informarli.

Inoltre, è stato introdotto con la lettera f-bis, l'obbligo per il preposto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Come si può notare si tratta di importanti innovazioni, poiché il legislatore ritenendo evidentemente la figura del preposto centrale nell'assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nella fase esecutiva, ha inteso valorizzarla prevedendo una serie di prerogative che possono avere una incidenza non solo immediata, ma anche fortemente cautelare sulla attività lavorativa, se solo si considerano in capo allo stesso la sussistenza di ben due obblighi di interruzione dei lavori, oltre quello di intervento teso a correggere i comportamenti negligenti.

E' indubbio che i predetti obblighi di interruzione che gravano oggi sul preposto rendono tale figura, limitatamente a questo specifico aspetto, simile a quella del coordinatore per la sicurezza dei lavori, al quale come noto incombe l'onere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, con la differenza sostanziale, però, che a quest'ultimo compete una funzione di alta vigilanza, attinente, a differenza del preposto, alla generale configurazione delle lavorazioni che determinano il c.d. rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure quali il datore di lavoro, il dirigente ed appunto lo stesso preposto [6].

Il raffronto con il coordinatore per la sicurezza consente, inoltre, di risolvere il problema interpretativo legato alla indeterminatezza della norma nella parte in cui si afferma che gli obblighi di interruzione che gravano sul preposto devono trovare applicazione "se necessario", senza alcuna ulteriore specificazione normativa, lasciando qualsiasi decisione in merito alla mera discrezionalità dello stesso.

A tal proposito, appare pienamente condivisibile l'interpretazione in forza della quale quando si fa riferimento alla locuzione "se necessario", la stessa deve essere riferita a casi di "pericolo grave e imminente", con la conseguenza che al di fuori di tali casi, il preposto deve limitarsi a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro [7].

Il quadro sanzionatorio

Le sanzioni penali, previste dal Testo Unico della Sicurezza nei confronti del preposto sono tutte di natura contravvenzionale e sono punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

In particolare, l'art. 56 del D.Lgs. 81/2008 prevede che con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

-con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis) [8];

-con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Inoltre, sono previste ulteriori sanzioni penali connesse alla violazione delle norme contenute nel titolo IX del Testo Unico, dedicato alle sostanze pericolose, nonché del titolo X, in materia di esposizione ad agenti biologici.

Rispettivamente, in relazione ai summenzionati titoli, l'art. 263 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il preposto è punito:

-con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli artt. 225, 226, 228, commi 1,3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2 248, comma 1 e 254;

-con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 307,13 a 1.228,50 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1,2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

L'art. 283, invece, prevede che il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione degli articoli, 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.

Tutte le summenzionate contravvenzioni possono essere estinte mediante la speciale procedura della prescrizione, di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994, nonché, sussistendone le condizioni di legge, attraverso l'oblazione speciale, ex art. 162 bis c.p.

Considerazioni conclusive

La novella normativa del preposto, operata con la legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pur con tutti i limiti connessi alla tecnica legislativa utilizzata e l'incertezza legata all'effettivo raggiungimento degli scopi prefissati con la riforma[9], ha senza dubbio il merito di aver meglio tipizzato tale figura, delineando di conseguenza con più chiarezza la propria posizione di garanzia, rispetto a quelle degli altri soggetti della sicurezza, in particolare il datore di lavoro ed il dirigente, scongiurando in questo modo indebite commistioni di responsabilità tra dette figure, peraltro avallate da diversi pronunciamenti dei Giudici di legittimità.

Inoltre, il rafforzamento dei poteri del preposto, che, come abbiamo visto, prevede finanche la possibilità per lo stesso di interrompere le attività lavorative in caso di criticità e pericoli direttamente riscontrati, testimonia la chiara volontà del legislatore di puntare maggiormente su questo soggetto per rendere veramente effettiva la sicurezza nei luoghi di lavoro.

[1] Lettera inserita dall'art. 13, comma 1, lett. d-bis), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 17 dicembre 2021, n. 215.

[2] Cass. Pen. Sez. IV, 20.04.2011, n. 28779, secondo cui: "...Come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale il capo cantiere), è indubbiamente destinatario diretto (iure proprio), delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro. L'art. 19, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, annovera, infatti, anche i preposti tra i soggetti obbligati ad "attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto". Vero è che tale obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, ma il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall'adempimento di quell'obbligo, non è soggetto che possa notabilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza..."

[3] Cass. Pen. Sez. IV, 18.07.2019, n. 31863, in *Studuim juris*, 2020, 3, 353 (Fattispecie relativa ad infortunio di dipendente di una ditta addetta al posizionamento di cartelli di segnalazione, con lavoro in quota, in cui anche il "project manager", è stato ritenuto preposto, in quanto aveva, di fatto, commissionato il lavoro da cui era originato l'infortunio e aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell'ambito del reparto, riguardanti l'uso della cesta per le lavorazioni in quota).

[4] In questo senso: Cass. Pen. Sez. IV, 11.04.2022, n. 13720, C.S.R., secondo cui: "In materia di infortuni sul lavoro, non è apodittica l'affermazione della esistenza di una prassi illegittima tollerata dalla dirigenza, laddove ricorrano elementi univoci e credibili dai quali desumere il dato della esistenza della suddetta prassi, ciò posto, poiché è preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell'esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro, che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, è presupposto per la sua responsabilità in ordine all'infortunio occorso"; in senso conforme: Cass. Pen. Sez. IV, 28.03.2022, n. 11030, P.C.; Cass. Pen. Sez. IV, 13.12.2021, n. 45603; Cass. Pen. Sez. IV, 08.06.2021, n. 22262, B.H.

[5] BLAIOTTA, Diritto penale e sicurezza del lavoro, Giappichelli, 2020, p. 51.

[6] Ex multis: Cass. Pen. Sez. IV, 17.03.2022, n. 9008, B.R.

[7] In questo senso: COMPOSTELLA, La responsabilità del preposto nel quadro delle nuove norme sulla sicurezza, in Dir. Pen. e Processo, 2022, 5, 691.

[8] Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lett. e-quater), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

[9] In senso critico sull'intervento di riforma della figura del preposto: COMPOSTELLA, La responsabilità del preposto nel quadro delle nuove norme sulla sicurezza lavoro, cit.

news e approfondimenti

Costi della manodopera, ecco perchè sono ribassabili: una bussola per le stazioni appaltanti

Roberto Mangani,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 11 ottobre 2023

Le norme del nuovo codice si prestano a dubbi, ma l'interpretazione che giudica immodificabile il dato proposto dalla stazione appaltante cozza con i principi di libertà di impresa e concorrenza

Le nuove disposizioni in tema di costi della manodopera introdotte dal Dlgs 36/2023 stanno dando luogo a dubbi interpretativi con conseguenti difficoltà di applicazione da parte delle stazioni appaltanti.

La norma fondamentale che viene in considerazione è quella contenuta all'articolo 41, comma 14 secondo cui ai fini della determinazione dell'importo a base di gara gli enti appaltanti devono indicare separatamente i costi della manodopera che - insieme ai costi per la sicurezza - sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Subito dopo viene tuttavia precisato che resta ferma la possibilità per il concorrente alla gara di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

A complemento va poi tenuta in considerazione anche la previsione contenuta all'articolo 108, comma 9. In base ad essa il concorrente indica nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera (oltre agli oneri di sicurezza aziendali).

La disposizione di cui all'articolo 41, comma 14 rappresenta una novità, che dà attuazione a un principio espressamente enunciato nella legge delega, secondo cui le stazioni appaltanti devono prevedere che i costi della manodopera - e della sicurezza - siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso.

Tuttavia, la difficoltà interpretativa nasce dal fatto che mentre da un lato l'obbligo dello scorporo è ribadito dalla disposizione in esame, la stessa contiene anche la previsione immediatamente successiva che fa salva la possibilità che in considerazione di una più efficiente organizzazione aziendale

il concorrente possa giustificare il ribasso complessivo offerto sull'intero importo. Laddove proprio il riferimento alla natura complessiva del ribasso sembra prendere in considerazione tutte le componenti dell'offerta, compreso quindi il costo della manodopera.

L'apparente contraddittorietà delle due previsioni apre la possibilità di due diverse opzioni interpretative.

L'interpretazione restrittiva

Secondo una prima interpretazione avrebbe carattere prevalente la previsione esplicita secondo cui i costi della manodopera devono essere scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Di conseguenza, gli stessi restano fissi e invariabili, non potendo essere modificati alla luce del ribasso offerto dal concorrente. Questa soluzione si presta a rilevanti obiezioni, sia di natura letterale che sistematica.

In primo luogo, non tiene nella dovuta considerazione la seconda parte della disposizione, secondo cui il concorrente può sempre dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Questa previsione viene ignorata o quanto meno ne viene ridotta la portata, nel senso che la sua applicazione viene circoscritta ad elementi dell'offerta diversi dai costi della manodopera. In sostanza, l'efficienza dell'organizzazione aziendale potrebbe giustificare il ribasso in relazione a tutti gli elementi dell'offerta ma non ai costi della manodopera.

Occorre poi considerare che un'interpretazione di questo tipo appare contraddittoria con la previsione dell'articolo 108, comma 9. Se infatti i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante fossero da considerare fissi e invariabili, non avrebbe alcun senso richiedere ai concorrenti di indicare essi stessi nella loro offerta la misura di tali costi.

Vi sono poi ulteriori obiezioni di natura sistematica. L'impossibilità di valutare una più efficiente organizzazione aziendale al fine di giustificare anche il ribasso sui costi della manodopera costituirebbe una significativa limitazione della libertà imprenditoriale. I concorrenti non sarebbero infatti messi nelle condizioni di dimostrare che il ribasso sui costi della manodopera deriva da soluzioni anche innovative che in termini fisiologici e quindi senza alcuna

forzatura consentono di collocare gli stessi su un livello inferiore rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante.

Va anche considerato che l'interpretazione proposta appare fortemente limitativa della concorrenza, specie in relazione a quella tipologia di appalti in cui i costi della manodopera assumono un rilievo significativo se non addirittura prevalente. Basti pensare agli appalti ad alta intensità di manodopera in cui, se si ritenesse che i costi della manodopera debbano restare fissi e invariabili e quindi non possano essere oggetto di ribasso, il confronto concorrenziale finirebbe nella sostanza per ridursi alle sole spese generali.

Infine, vi è un'ultima considerazione di carattere pratico-operativo. La considerazione dei costi della manodopera come fissi e invariabili presuppone che la stazione appaltante proceda alla loro quantificazione secondo parametri analitici e che ne assicurino la correttezza con sufficiente grado di certezza. Il che costituisce un'operazione per nulla agevole, considerato l'insieme degli elementi da prendere in considerazione ai fini di determinare i costi della manodopera.

In sostanza, si lascia l'intera responsabilità della quantificazione in capo alla stazione appaltante, non essendovi alcun successivo riscontro da parte del mercato idoneo ad avvalorare o a smentire la stima operata dalla stessa.

I costi della manodopera sono ribassabili

L'insieme delle ragioni sopra illustrate porta a ritenere preferibile l'interpretazione secondo cui i costi della manodopera sono comunque ribassabili. Per comprendere pienamente l'iter argomentativo a sostegno di questa conclusione occorre partire dalla ratio che ispira la previsione dell'articolo 41, comma 14. Tale ratio va individuata nella volontà del legislatore di predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, impedendo che i concorrenti in sede di formulazione della loro offerta possano risparmiare sui costi della manodopera scendendo al di sotto della soglia che in relazione a quello specifico appalto è stata individuata dalla stazione appaltante.

Va peraltro da subito evidenziato che questa disposizione non è la sola diretta a tutelare la posizione dei lavoratori impiegati nell'appalto. Occorre infatti considerare anche quanto previsto dall'articolo 110, commi 4 e 5, che nell'ambito della verifica di anomalia non consente giustificazioni in relazione ai

trattamenti salariali minimi inderogabili previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In ogni caso, l'esigenza sopra richiamata sembra subire un bilanciamento da parte dello stesso legislatore in relazione a un'altra esigenza, ritenuta anch'essa meritevole di tutela, legata al riconoscimento del pieno dispiegarsi della libertà d'impresa. Tale libertà trova espressione nelle autonome scelte in merito all'organizzazione aziendale, la cui efficienza può appunto influire anche sui costi della manodopera, provocandone un ribasso rispetto a quanto stimato dall'ente appaltante.

La disposizione dell'articolo 41, comma 14 è dunque il risultato del compromesso tra due opposte esigenze, ed è da tale compromesso che derivano anche le relative contraddizioni e dubbi interpretativi.

Come detto, non sembra però ragionevole che tali dubbi siano risolti accogliendo la tesi secondo cui i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante sarebbero da considerare sottratti alla disponibilità dei concorrenti, e quindi da ritenere fissi e invariabili.

Un rilevante significato in questo senso assume una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665. Va subito detto che la sentenza è stata resa con riferimento al regime normativo antecedente all'entrata in vigore del Dlgs 36, e quindi quando la più volte richiamata disposizione dell'articolo 41, comma 14 non era applicabile.

Tuttavia, sia alcune considerazioni di carattere generale sia una specifica affermazione relativa alla nuova disciplina del Dlgs 36 appaiono di grande significato rispetto alla problematica oggetto di analisi.

Sotto il profilo più generale il Consiglio di Stato rileva in primo luogo che la clausola del bando di gara - presente nel caso che ha dato origine al contenzioso - che prevedeva la non assoggettabilità al ribasso dei costi della manodopera era in palese contrasto con l'allora vigente articolo 97, comma 6 del Dlgs 50, che in sede di verifica di anomalia non ammetteva giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili, e più in generale con il principio della libera concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici.

In secondo luogo, il divieto indiscriminato di ribasso dei costi della manodopera produrrebbe una serie di effetti negativi: standardizzazione di tali costi verso

l'alto, sostanziale imposizione del contratto collettivo preso a riferimento dalla stazione appaltante per determinare i costi della manodopera, impossibilità per la stazione appaltante di valutare l'effettiva congruità dell'offerta.

Nello specifico, è di grande interesse l'affermazione del giudice amministrativo relativa alla novità introdotta dal Dlgs 36. Viene infatti puntualizzato che anche la nuova disposizione contenuta all'articolo 41, comma 14 fa salva l'eventualità che il concorrente possa dimostrare che un ribasso dei costi della manodopera rispetto alla quantificazione operata dalla stazione appaltante sia dovuto a una più efficiente organizzazione aziendale.

Viene in questo modo ribadito che la novità contenuta nella specifica previsione del Dlgs 36 non può comunque comportare che i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante - ancorchè scorporati dall'importo a base di gara - siano da considerare fissi e inderogabili, con la conseguenza che gli stessi sono comunque ribassabili.

Un esempio

Per cercare di capire come operativamente si rifletta la conclusione sopra riassunta può essere utile un esempio.

Ipotizziamo un appalto il cui importo complessivo sia pari a 500.000 euro. La stazione appaltante dovrà scorporare tale importo indicando: a) importo a base di gara soggetto a ribasso 300.000 euro; b) costi della manodopera 100.000 euro; c) costi della sicurezza: 100.000 euro. Secondo la norma, gli importi b) e c) sono scorporati in quanto non soggetti a ribasso.

Poniamo che il concorrente operi un ribasso elevato, pari al 50%. In caso di aggiudicazione, l'importo del contratto sarà pari a 350.000 euro (così composto: 150.000 euro (50% di 300.000 euro) più 100.000 euro (costi della sicurezza) più 100.000 euro (costi della manodopera)).

Tuttavia, il ribasso complessivo potrà essere anche composto di una quota parte relativa ai costi della manodopera rispetto alla quantificazione operata dalla stazione appaltante. Al riguardo occorre considerare che in base all'articolo 108, comma 9, i concorrenti debbono comunque indicare nella loro offerta i costi della manodopera. Di conseguenza, qualora tali costi siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, quest'ultima potrà - o più correttamente dovrà - sottoporre l'offerta a verifica di anomalia, e in quella

sede il concorrente potrà fornire le proprie giustificazioni facendo riferimento a una più efficiente organizzazione aziendale. Fermo restando che tali giustificazioni non potranno mai basarsi sulla deroga ai trattamenti salariali minimi.

news e approfondimenti

D'Ascenzo (Inail): nel 2022 più infortuni (+24,6%) e meno decessi (-15,2%), serve un piano efficace

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 5 ottobre 2023

Nel 2022 sono stati denunciati all'Inail 703.432 infortuni sul lavoro, circa 139mila in più rispetto agli oltre 564mila del 2021 (+24,6%). Questo aumento è dovuto sia ai contagi professionali da Covid-19, passati dai 49mila del 2021 ai 120mila del 2022, sia agli infortuni "tradizionali". Lo ha detto il commissario straordinario dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, che questa mattina ha presentato a Roma la Relazione annuale 2022 sottolineando la riduzione degli infortuni mortali pari a 1.208, in calo del 15,2% rispetto ai 1.425 del 2021. "E' necessario pianificare efficaci e mirate strategie per abbattere il numero degli infortuni e delle malattie professionali - ha detto D'Ascenzo - consolidando la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione, per la crescita sociale ed economica del Paese".

La contrazione dei decessi è legata interamente ai contagi da Covid-19 che hanno causato oltre 230 decessi nel 2021 e 8 nel 2022. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606 (-21,7%) mentre quelli avvenuti "fuori dell'azienda" sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali. "La cultura della sicurezza - ha aggiunto D'Ascenzo - è un bene che non deve essere coltivato e alimentato esclusivamente all'interno delle aziende, ma in ogni ambito della vita come ha ricordato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione del Forum della ricerca Made in Inail quando ha definito la sicurezza sul lavoro un banco di prova primario per la civiltà di un Paese".

Nei primi 8 mesi 2023 infortuni in calo del 20,9%

D'Ascenzo ha anticipato, inoltre, i dati dei primi 8 mesi del 2023 che registrano 383.242 denunce di infortunio, in calo del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 e dell'8,1% rispetto al 2019, anno pre-pandemia. Le denunce con esito mortale sono 657, 20 in meno rispetto al periodo gennaio-agosto 2022, e 28 in meno rispetto al 2019. Le denunce di malattia professionale sono 48.514,

con un aumento del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'incremento è del 18,2% rispetto al 2019. I dati saranno oggetto di approfondimento e pubblicati nei prossimi giorni nella sezione Open Data dell'Istituto.

Nel 2022 oltre 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni

Nel 2022, ha ricordato ancora il commissario straordinario D'Ascenzo, l'Inail ha fornito circa 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali, mentre le prestazioni per "prime cure" effettuate presso i 128 ambulatori dell'Istituto sono state più di 521mila. Il Centro Protesi, insieme alle sue filiali e ai suoi otto punti di assistenza dislocati sul territorio nazionale, ha erogato complessivamente 6.593 prestazioni di assistenza protesica a favore di 4.332 persone. A queste si aggiungono 4.079 prestazioni per la fornitura di ausili per la cura e igiene personale, l'informatica, la mobilità e la domotica, che hanno interessato 3.493 infortunati e tecnopatici.

Sono 632.892 le rendite attive nel 2022, 500 milioni per il bando Isi 2023

Al 31 dicembre 2022, secondo la relazione illustrata da D'Ascenzo, il portafoglio dell'Inail registra 632.892 rendite in gestione per inabilità permanente e ai superstiti, in calo del 2,9% rispetto all'anno precedente. Le rendite di nuova costituzione sono circa 16.700. Sul fronte della prevenzione, attraverso il bando Isi, a partire dal 2010 l'Istituto ha stanziato oltre tre miliardi a fondo perduto per sostenere le imprese nella realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'edizione 2022 ha messo a disposizione 333,4 milioni, mentre per il 2023 è previsto un investimento di ulteriori 500 milioni.

sentenze

Responsabilità 231, rilevanza delle condotte episodiche ai fini dell'illecito dell'ente in materia antinfortunistica

a cura della redazione Diritto

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 26 ottobre 2023

Responsabilità da reato degli enti - Violazione disciplina antinfortunistica - Criteri di imputazione oggettiva - Unica violazione - Sussistenza - Accertamento natura sistematica dell'illecito - Esclusione

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente

● **Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 26 settembre 2023, n. 39129**

Reati contro la persona - Responsabilità amministrativa degli enti - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Responsabilità dell'ente - Presupposti - Sistematicità della violazione - Necessità - Esclusione. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 25 - Septies)

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 200, infatti, non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati e sarebbe eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti le condotte episodiche e occasionali. In altri termini, l'interesse dell'ente può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata, allorché altre evenienze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra tale

interesse e la trasgressione, pur se non espressiva di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.

● **Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 31 marzo 2021, n. 12149**

Responsabilità amministrativa degli enti - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Responsabilità dell'ente - Presupposti - Sistematicità della violazione - Necessità - Esclusione

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 200, infatti, non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati e sarebbe eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti le condotte episodiche e occasionali.

● **Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 26 ottobre 2020, n. 29584**

sentenze

Sicurezza lavoro: datore responsabile di situazioni "stressogene"

Il Sole24 Ore, estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus", 21 ottobre 2023

Una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, nella quale un lavoratore abbia subito azioni ostili, anche se limitate nel numero e in parte distanziate nel tempo (quindi non rientranti, tout court, nei parametri tradizionali del mobbing), ma tali, comunque, da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, da origine ad una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.. Questo perché il datore di lavoro è tenuto ad evitare, non solo il demansionamento ed ancor più una privazione delle mansioni, ma anche situazioni stressogene che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, possa presuntivamente ricondurre alla forma di danno da mobbing, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio. Lo ricorda la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza 3 ottobre 2023 n. 835.

Il dovere di sicurezza che incombe sul datore di lavoro non è fonte di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa; esso trova la sua fonte immediata e diretta nel contratto di lavoro subordinato con esclusione, dal suo ambito di applicazione, delle prestazioni svolte per mera cortesia, atteso che le stesse sono caratterizzate dalla mancanza di un interesse a contenuto patrimoniale in chi le esegue e, in chi le riceve, della certezza che l'attività promessa sarà eseguita o comunque portata a termine. Parimenti, è escluso dall'applicazione di detta norma l'infortunio occorso al lavoratore autonomo.

sentenze

Legittima la sospensione dell'attività per il ristoratore che fa lavorare in nero degli stranieri

Camilla Insardà

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 18 ottobre 2023

La sentenza del 27 luglio 2023 n. 7383 della III Sezione del Consiglio di Stato si sofferma su un importante aspetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dettata dal Dlgs 81/2008. La decisione ha origine da un controllo effettuato dai Carabinieri di un Ispettorato del lavoro lombardo, in seguito al quale è stato scoperto l'irregolare impiego di alcuni lavoratori stranieri, presenti nel negozio di una s.r.l. operante nel settore della ristorazione. Colpito dalla sospensione dell'attività, il titolare della ditta ha dapprima proposto ricorso gerarchico innanzi all'Ispettorato del lavoro interregionale, successivamente ha impugnato il provvedimento di rigetto e il verbale di sospensione innanzi al Tar per la Lombardia di Milano, vedendo anche in questo caso rigettate le proprie pretese.

Ruolo dell'ispettorato del lavoro

In sede di appello, i giudici della III Sezione del Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità degli atti contestati, sulla base di un'interpretazione letterale dell'articolo 14 del Dlgs 81/2008, sui "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

Collocata nell'ambito del Titolo I ("Principi Comuni"), Capo II ("Sistema istituzionale"), la norma si prefigge l'obiettivo di debellare il lavoro sommerso/irregolare, assegnando all'Ispettorato nazionale del lavoro il compito di comminare la sospensione dell'attività imprenditoriale.

La soglia del 10% di lavoro irregolare

Come si vedrà dall'analisi della norma, si tratta di un provvedimento sanzionatorio, discrezionale, immediato e revocabile, che viene adottato nel caso in cui venga scoperta l'irregolare occupazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo al momento dell'ispezione da parte delle autorità,

oppure in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Come si evince dalla lettura del I comma, per occupazione irregolare si intende la mancata preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o del corretto inquadramento dei lavoratori in ambito aziendale.

I successivi ed immediati riferimenti al lavoratore autonomi occasionale e all'obiettivo di contrastare un uso distorto del relativo contratto giustificano l'affermazione contenuta nella decisione 7383/2023 per cui la sospensione dell'attività può essere comminata "per l'effettivo 'impiego' di lavoratori a qualunque tipologia e forma contrattuale sia riconducibile il rapporto di lavoro".

In linea con i contenuti della menzionata circolare, la sentenza in commento interpreta il concetto di "lavoro irregolare/sommerso" (c.d. "in nero") in senso ampio, ossia come mancata formalizzazione del vincolo contrattuale, indipendentemente dalla tipologia e a prescindere, pertanto, dal requisito della subordinazione. In questi termini è possibile un'applicazione estensiva della tutela predisposta dal Dlgs 81/2008 a favore di tutti i lavoratori, come definiti dalla lettera a) dell'articolo 2.

Ambito spaziale del potere ispettivo

In merito all'ambito attuativo "spaziale" del potere ispettivo, l'articolo 14 lo circoscrive al luogo dell'azienda in cui si sono verificate le violazioni, consentendo altresì all'Ispettorato procedente di adottare ogni ulteriore misura finalizzata a scongiurare qualunque pregiudizio per la salute e la sicurezza dei prestatori d'opera. Ecco spiegato il motivo per cui, anche sotto questo profilo, il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento emanato in relazione al negozio in cui sono stati scoperti i lavoratori "sconosciuti alla p.a."

Passando all'esame del comma II dell'articolo 14, si può notare immediatamente come la sospensione dell'attività imprenditoriale costituisca atto propedeutico all'interdizione alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e alle gare d'appalto, dovendo essere immediatamente comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (c.d. ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture.

I lavoratori coinvolti dalla sospensione mantengono comunque il loro diritto alla retribuzione e alla contribuzione nei confronti dell'imprenditore.

L'immediatezza della sanzione è prevista dal III comma, ai sensi del quale essa

viene adottata subito dopo l'accertamento della sussistenza dell'irregolarità oppure, in caso di segnalazione, entro sette giorni dal ricevimento del verbale.

Natura del provvedimento di sospensione

La natura discrezionale del provvedimento in esame, invece, emerge dalla circolare ministeriale 33/2009, che tuttavia ne rimarca la doverosa adozione a fronte dell'accertata sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, facendo salve le ipotesi eccezionali dettate da ragioni di opportunità, comunque legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

A tal proposito, il comma IV dell'articolo 14 prevede un vero e proprio limite alla comminazione della sanzione sospensiva, nell'ipotesi in cui il lavoratore in nero sia l'unico occupato dall'impresa. Tale esplicita esclusione si ricollega alla necessità di scongiurare i rischi per la salute e per l'incolumità dei prestatori d'opera e/o dei terzi, connessi ad una brusca interruzione dell'attività lavorativa, la stessa che impone il decorrere degli effetti del provvedimento dalle ore dodici del giorno successivo o comunque dalla cessazione delle attività in corso.

A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, il comma V prevede che anche la sospensione dell'attività sia soggetta all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, restando le altre disposizioni inapplicabili.

Della revoca si occupa il comma IX, il quale la condiziona alla regolarizzazione dei rapporti, al ripristino delle condizioni di lavoro e al pagamento di una somma rapportata alla percentuale di lavoratori in nero impiegati.

Dopo aver fatto salva, al comma XII, l'applicabilità delle sanzioni penale, civili ed amministrative contemplate dalla normativa vigente, il comma XIV consente all'imprenditore di proporre, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico innanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio (eventualità verificatasi nella fattispecie concretamente esaminata dal Consiglio di Stato). L'autorità adita dovrà pronunciarsi entro l'ulteriore termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica, pena la perdita di efficacia della sospensione.

Il successivo comma XV dell'articolo descrive la condotta inadempiente del datore di lavoro nei confronti della sospensione per irregolare impiego di lavoratori, in termini di reato di natura contravvenzionale – dunque, non delittuosa –, punibile con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da

2.500,00 a 6.400,00 Euro.

Il tenore letterale delle disposizioni sopra analizzate consente, già di per sé, di concordare con la scelta del Consiglio di Stato di confermare la legittimità della sospensione dell'attività imprenditoriale e del conseguente provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, impugnate dalla società.

Le autorità hanno agito in base ai presupposti richiesti dall'articolo 14 – la presenza di lavoratori, il cui rapporto di lavoro non risulta ufficializzato presso le Pubbliche Amministrazioni competenti – ed entro i confini "spaziali" tracciati dalla norma – lo store della s.r.l. –.

La difesa della società

Un ultimo aspetto che merita approfondimento emerge proprio dalla difesa della società ricorrente, la quale ha insistito per la legalità della posizione dei lavoratori stranieri presenti nel ristorante, momentaneamente in trasferta nel locale italiano, ma regolarmente assunti presso le sedi estere.

Premessa la generale valenza della definizione di lavoratore in nero come "qualsiasi lavoratore sconosciuto alla p.a." e dell'obbligo di dare preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro alle autorità competenti, il Consiglio di Stato si sofferma brevemente sulla funzione dell'attestazione di distacco. Secondo le testuali parole trascritte nella sentenza 7383/2023, infatti, "il modello A1 serve per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi in cui svolga un'attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione UE, come nelle ipotesi di trasferta o distacco".

A ciò consegue che, in mancanza di detta documentazione obbligatoria, anche il lavoratore straniero impiegato in attività di training aziendale risulta irregolare agli occhi dell'Ispettorato del lavoro.

G.U. 3 ottobre 2023, n. 231 - G.U. 31 ottobre 2023, n. 255**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 settembre 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto. (Ordinanza n. 1025). (23A05497) Pag. 4
(G.U. 4 ottobre 2023 n. 232)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 settembre 2023**

Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023. (Ordinanza n. 1024). (23A05483) Pag. 12
(G.U. 5 ottobre 2023 n. 233)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 settembre 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 1026). (23A05513) Pag. 20
(G.U. 6 ottobre 2023 n. 234)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2023

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara. (23A05526) Pag. 13
(G.U. 7 ottobre 2023 n. 235)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2023

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023. (23A05527)
(G.U. 7 ottobre 2023 n. 235)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016****ORDINANZA 26 luglio 2023**

Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023. (Ordinanza speciale n. 49). (23A05373) Pag. 14
(G.U. 7 ottobre 2023 n. 235)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016****ORDINANZA 26 luglio 2023**

Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia. (Ordinanza speciale n. 50). (23A05374) Pag. 17
(G.U. 7 ottobre 2023 n. 235)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016****ORDINANZA 26 luglio 2023**

Interventi in Comune di Montereale, capoluogo e frazioni. (Ordinanza speciale n. 51). (23A05375) Pag. 27
(G.U. 7 ottobre 2023 n. 235)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016****ORDINANZA 26 luglio 2023**

Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni. (Ordinanza speciale n. 52). (23A05376) Pag. 38
(G.U. 7 ottobre 2023 n. 235)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016****ORDINANZA 26 luglio 2023**

Interventi in Comune di Torricella Sicura capoluogo e frazioni. (Ordinanza speciale n. 53). (23A05377) Pag. 48
(G.U. 7 ottobre 2023 n. 235)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2023

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma. (23A05532) Pag. 19
(G.U. 9 ottobre 2023 n. 236)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2023

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia. (23A05530) Pag. 20
(G.U. 9 ottobre 2023 n. 236)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2023

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città' metropolitana di Messina. (23A05531) Pag. 21
(G.U. 9 ottobre 2023 n. 236)

DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2023, n. 140

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. (23G00156) Pag. 1
(G.U. 12 ottobre 2023 n. 239)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2023

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (23A05644) Pag. 52
(G.U. 13 ottobre 2023 n. 240)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2023

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (23A05645) Pag. 53
(G.U. 13 ottobre 2023 n. 240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 26 luglio 2023**

Domanda di contributo per edifici con danni gravi carenti della dichiarazione di manifestazione di volontà'. (Ordinanza n. 147). (23A05620) Pag. 98
(G.U. 13 ottobre 2023 n. 240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 26 luglio 2023**

Modifiche all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante: «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodetriches del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata». (Ordinanza n. 148). (23A05621) Pag. 99
(G.U. 13 ottobre 2023 n. 240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 3 ottobre 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1027). (23A05642) Pag. 105
(G.U. 13 ottobre 2023 n. 240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**ORDINANZA 28 settembre 2023**

Disciplina delle modalità' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica per la Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 8/2023) (23A05711)Pag. 56
(G.U. 17 ottobre 2023 n. 243)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**ORDINANZA 5 ottobre 2023**

Nomina a soggetto attuatore della Regione Toscana. (Ordinanza n. 9/2023). (23A05692)Pag. 63
(G.U. 17 ottobre 2023 n. 243)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 6 ottobre 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1029). (23A05728)Pag. 59
(G.U. 18 ottobre 2023 n. 244)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 ottobre 2023**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 1030). (23A05729)Pag. 61 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
(G.U. 18 ottobre 2023 n. 244)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 ottobre 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1031). (23A05739)Pag. 9
(G.U. 19 ottobre 2023 n. 245)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 ottobre 2023**

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nell'area del Nagorno Karabakh. (Ordinanza n. 1032). (23A05761)Pag. 11
(G.U. 19 ottobre 2023 n. 245)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 ottobre 2023**

Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848. (23A05770)Pag. 8
(G.U. 20 ottobre 2023 n. 246)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 17 ottobre 2023**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023. (Ordinanza n. 1033). (23A05860)Pag. 11
(G.U. 23 ottobre 2023 n. 248)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE DEL MARE

DELIBERA 31 luglio 2023

Approvazione del Piano del mare per il triennio 2023-2025. (23A05758) (Suppl. Ordinario n. 36)
(G.U. 23 ottobre 2023 n. 248)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
COMUNICATO**

Nota di presentazione del Piano del mare (23A05759) (Suppl. Ordinario n. 36)
(G.U. 23 ottobre 2023 n. 248)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 ottobre 2023**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso del costone roccioso «Roccaforte» che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del Comune di San Fratello della Città metropolitana di Messina. (Ordinanza n. 1034). (23A05938)Pag. 35
(G.U. 27 ottobre 2023 n. 252)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 ottobre 2023**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonché nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata. (Ordinanza n. 1035). (23A05939)Pag. 40
(G.U. 27 ottobre 2023 n. 252)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 11 ottobre 2023

Nomina a soggetto attuatore della Regione Marche. (Ordinanza n. 10/2023). (23A05903)Pag. 42
(G.U. 27 ottobre 2023 n. 252)

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. (23G00159)Pag. 1
(G.U. 30 ottobre 2023 n. 254)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 settembre 2023

Riparto per l'anno 2022 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (23A05946)Pag. 33
(G.U. 30 ottobre 2023 n. 254)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.